

Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) in attuazione della l.r. 22/2015”

Sommario

Preambolo

Capo I Modifiche alla l.r.39/2005

- Art. 1 Modifiche all'articolo 3 della l.r.39/2005
- Art. 2 Modifiche all'articolo 3-bis della l.r.39/2005
- Art. 3 Modifiche all'articolo 3-ter della l.r.39/2005
- Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della l.r.39/2005
- Art. 5 Modifiche all'articolo 8 della l.r.39/2005
- Art. 6 Modifiche all'articolo 10 della l.r.39/2005
- Art. 7 Modifiche all'articolo 10-bis della l.r.39/2005
- Art. 8 Modifiche all'articolo 12 della l.r.39/2005
- Art. 9 Modifiche all'articolo 13 della l.r.39/2005
- Art.10 Modifiche all'articolo 15 della l.r.39/2005
- Art. 11 Modifiche all'articolo 16 della l.r.39/2005
- Art. 12 Modifiche all'articolo 16-bis della l.r.39/2005
- Art. 13 Modifiche all'articolo 17 della l.r.39/2005
- Art. 14 Inserimento dell'articolo 18-bis alla l.r.39/2005
- Art. 15 Modifiche all'articolo 20 della l.r.39/2005
- Art. 16 Modifiche all'articolo 21 della l.r.39/2005
- Art. 17 Modifiche all'articolo 23-bis della l.r.39/2005
- Art. 18 Modifiche all'articolo 23-ter della l.r.39/2005
- Art. 19 Modifiche all'articolo 23-sexies della l.r.39/2005
- Art. 20 Inserimento dell'articolo 23-septies della l.r.39/2005
- Art. 21 Modifiche all'articolo 39 della l.r.39/2005

Capo II Disposizioni finali

- Art. 22 Entrata in vigore

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.), in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato quanto segue :

1. la Regione, in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, che in precedenza erano svolte dalla provincia;

2. si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;

3. si rende necessario adeguare le disposizioni della l.r.39/2005 alle modifiche introdotte con la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) che ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) più volte richiamata dalla l.r.39/2005;

Capo I Modifiche alla l.r.39/2005

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 della l.r.39/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 e le concessioni di cui all'articolo 14;”.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:

“h-bis) effettua i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'articolo 3-ter;”.

Art. 2 Modifiche all'articolo 3-bis della l.r.39/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3- bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all'articolo 8, comma 2.”.

Art. 3 Modifiche all'articolo 3-ter della l.r.39/2005

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 3-ter della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3;”.

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della l.r.39/2005

1. Alla lettera c-bis, del comma 2 dell'articolo 6 della l.r.39/2005, le parole “all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)”.

Art.5

Modifiche all'articolo 8 della l.r.39/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla l.r.65/2014 tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici).”.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 39/2005, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r.39/2005, le parole “all'articolo 21 della l.r. n. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 41 della l.r. 65/2014”.

4. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r.39/2005, le parole “alla l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “alla l.r.65/2014”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 10 della l.r.39/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r.39/2005, le parole “alla l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “alla l.r. 65/2014”.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al Titolo VI, Capo V della l.r.65/2014, alle norme di cui alla Parte II, Capo II, Sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne).”.

3. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r.39/2005, le parole: “articoli 105, 105-bis, 105-ter e 105-quater della l.r. n. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “articoli 167, 168, 169, 170 della l.r.65/2014”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 10-bis della l.r.39/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 10-bis della l.r. 39/2005 è così sostituito:

“3. I dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 12 della l.r.39/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 39/2015, le parole “Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”.

2. Al comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005, le parole “alla l.r. n. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “alla l.r. n. 65/2014”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della l.r.39/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005, le parole: “dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)”, sono sostituite dalle seguenti: “dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.

Art.10

Modifiche all'articolo 15 della l.r.39/2005

L'articolo 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici.

1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.

2. Con l'atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.”.

Art.11
Modifiche all'articolo 16 della l.r.39/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r.39/2005, le parole “della l.r.1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “della l.r.65/2014”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r.39/2005, le parole: “all'articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r.65/2014”.
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r.39/2005, le parole “l.r.1/2005, sono sostituite dalle seguenti: “l.r.65/2014”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r.39/2005, le parole “da 20 metri quadrati”, sono soppresse.

Art.12
Modifiche all'articolo 16-bis della l.r.39/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 16-bis della l.r.39/2005, le parole: “all'articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. n. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r.65/2014”.

Art.13
Modifiche all'articolo 17 della l.r.39/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 , le parole: “ai sensi del titolo VI, capo IV, della l.r. n. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”.
2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, le parole “della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “della l.r.65/2014”.
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, le lettere a), b) ed f) sono abrogate.
4. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, le parole “della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “della l.r.65/2014”.
5. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, le parole “della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “della l.r.65/2014”.
6. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, le parole: “dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r.65/2014”.
7. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;”.

8. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, le parole: “dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r.65/2014”.

9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 le parole “l.r.1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “l.r.65/2014”.

Art. 14 Inserimento dell'articolo 18-bis alla l.r.39/2005

1. Dopo l'articolo 18 della l.r.39/2005 è inserito il seguente:

“Art.18 bis Spese istruttorie

1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.

2. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.”

Art.15 Modifiche all'articolo 20 della l.r.39/2005

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r.39/2005, è sostituito dal seguente:

“5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r.39/2005, è abrogato.

Art.16

Modifiche all'articolo 21 della l.r.39/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r.39/2005, è sostituito dal seguente:

“3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all' articolo 209 della l.r.65/2014.”.

Art.17

Modifiche all'articolo 23-bis della l.r.39/2005

1: Ai commi 1 e 3 dell'articolo 23 bis della l.r.39/2005, le parole “all'articolo 86 della l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 149 della l.r. 65/2014”.

Art.18

Modifiche all'articolo 23-ter della l.r.39/2005

1. Al comma 1, dell'articolo 23-ter della l.r. 39/2005 le parole “all' articolo 28 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all' articolo 55 della l.r. 65/2014”.

2. Il comma 2 dell'articolo 23-ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 23-ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni territorialmente competenti oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali amministrazioni competenti provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.”.

Art.19

Modifiche all'articolo 23-sexies della l.r. 39/2005

La lettera o) del comma 1 dell'articolo 23-sexies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici al comune qualora di popolazione superiore ai quarantamila abitanti o, per la restante parte del territorio, alla Regione.”.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 23-septies alla l.r.39/2005

1. Dopo l'articolo 23 sexies della l.r.39/2005 è inserito il seguente:

“Art.23 septies

Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192), e secondo i criteri individuati nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di competenza regionale di accertamento ed ispezione degli impianti termici.”.

Art. 21

Modifiche all’articolo 39 della l.r.39/2005

1. la lettera h) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza regionale e comunale;”.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolodella l.r. (modifica alla l.r.22/2015)